



GIAMMATTEO RIZZONELLI
NOTAIO

Numero 45937 di Repertorio

Numero 31801 di Raccolta

**MODIFICHE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE DEL TERZO SETTORE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno quattordici febbraio duemilaventicinque, a Capriolo, in via Urini, 78/B.

Avanti a me Giammatteo RIZZONELLI, notaio in Capriolo, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

E' COMPARSO

Fabrizio FACCHINETTI, nato a Sarnico (BG) il 7 marzo 1967, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione

"SCI CLUB SARNICO 2001 FABRIZIO PEDROCCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APS - ETS", o in breve **"SCI CLUB SARNICO 2001 FABRIZIO PEDROCCHI - ASD APS ETS"**, con sede a Sarnico (BG) in via Libertà n. 35, codice fiscale 04315460164, a quanto infra autorizzato in forza dei poteri allo stesso attribuiti dall'assemblea degli associati con atto in data 6 novembre 2024 n. 45414/31427 di mio repertorio, registrato a Brescia in data 14 novembre 2024 al n. 55427, serie 1T, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della predetta associazione **"SCI CLUB SARNICO 2001 FABRIZIO PEDROCCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APS - ETS"**, o in breve **"SCI CLUB SARNICO 2001 FABRIZIO PEDROCCHI - ASD APS ETS"**, mi richiede di ricevere il presente atto, con il quale

PREMESSO CHE

a) con l'atto in data 6 novembre 2024 n. 45414/31427 di mio repertorio, sopra meglio precisato l'assemblea dell'associazione **"SCI CLUB SARNICO 2001 FABRIZIO PEDROCCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, o in breve **"SCI CLUB SARNICO 2001 FABRIZIO PEDROCCHI - ASD"** ha deliberato di adeguare lo statuto dell'associazione al fine di ottenere l'iscrizione dell'associazione medesima al RUNTS quale associazione di promozione sociale (APS), conservando nel contempo la qualifica di associazione sportiva dilettantistica;

b) in tale occasione, venivano conferite al Presidente del Consiglio Direttivo, signor **FACCHINETTI Fabrizio**, tutte le facoltà per apportare allo statuto le modifiche che si fossero rese necessarie su richiesta delle autorità competenti in sede di controllo e/o iscrizione nel RUNTS e ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;

c) in sede di iscrizione della predetta Associazione al RUNTS, venivano rilevate alcune modifiche da apportare allo statuto sociale;

**Registrato a BRESCIA
il 18/02/2025
N. 7358 serie 1T
€ 200,00**

d) è ora intenzione della parte comparente, nella suddetta qualità e in virtù delle facoltà alla medesima conferite con il predetto atto, procedere con le opportune modifiche e adempimenti, al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e il riconoscimento della personalità giuridica.

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, il signor **Fabrizio FACCHINETTI**, nella suddetta qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione "**SCI CLUB SARNICO 2001 FABRIZIO PEDROCCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APS - ETS**", o in breve "**SCI CLUB SARNICO 2001 FABRIZIO PEDROCCHI - ASD APS ETS**" e in virtù dei poteri al medesimo conferiti con il predetto atto in data 6 novembre 2024 n. 45414/31427 di mio repertorio,

conviene quanto segue:

"1) di confermare che il Consiglio Direttivo è attualmente composto da numero 7 (sette) membri, che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, nelle persone dei signori:

- Fabrizio FACCHINETTI, Presidente,
- Marta PEDROCCHI, Consigliere,
- Francesca MORONI, Consigliere,
- Alessandro CAMPIGLI, Consigliere,
- Tiziano GHISI, Consigliere,
- Orietta AGAZZI, Consigliere,
- Giuseppe COMI, Consigliere,

2) di modificare l'**articolo 20** dello statuto come segue:

- precisando che l'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato al momento della nomina dall'assemblea ordinaria,

- prevedendo che, nel caso in cui venga a mancare più della metà dei membri del Consiglio Direttivo, non si dia luogo a cooptazione, ma si provveda alla sostituzione degli amministratori mancanti secondo le regole previste dallo statuto per la nomina del Consiglio Direttivo; i consiglieri così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina,

sostituendone l'attuale testo con il seguente:

"Il Consiglio Direttivo

20) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato al momento della nomina dall'assemblea ordinaria. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sulla base di una apposita lista esprimendo non più di due preferenze. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Se viene a mancare più della metà dei membri del Consiglio Direttivo, non si dà luogo a cooptazione e si provvede alla sostituzione degli amministratori mancanti secondo le regole previste dal presente statuto per la nomina del Consiglio Direttivo.

I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Ogni membro del Consiglio Direttivo che risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive o che comunque risulti assente per qualsiasi motivo ad almeno la metà delle riunioni su base annua, potrà essere escluso su delibera degli altri membri del Consiglio Direttivo.";

3) di modificare l'**articolo 15** dello statuto, precisando che l'assemblea ordinaria nomina i componenti del Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 (tre) e più di 7 (sette), sostituendone l'attuale testo con il seguente:

"15) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- approva annualmente il rendiconto consuntivo e preventivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 (tre) e più di 7 (sette);
- elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari;
- nomina, se richiesto da norme di legge, i componenti ed il Presidente del collegio dei revisori o il revisore unico;
- delibera sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il mese di dicembre.

L'assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sulla messa in liquidazione.";

4) di modificare l'**articolo 9** dello statuto, concernente gli associati, eliminando il requisito di ammissione della maggiore età per i soci ordinari, avente carattere discriminatorio in considerazione del carattere aperto dell'associazione medesima, sostituendone l'attuale testo con il seguente:

"9) I soci dell'associazione sono divisi nelle seguenti categorie: a) fondatori; b) onorari; c) sostenitori; d) ordinari; e) aggregati.

Sono soci:

a. **FONDATORI** - coloro che intervengono all'atto costitutivo

dell'associazione. I soci fondatori versano la quota di ammissione al momento della costituzione e la quota associativa prevista per i soci ordinari.

b. **ONORARI** - coloro che, per eminenti meriti personali, vengono ammessi come tali dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo e quota associativa o di iscrizione.

c. **SOSTENITORI** - coloro che versino anticipatamente ed in via definitiva una somma pari a venti annualità, ognuna equivalente all'importo della quota associativa ordinaria, e all'importo del contributo straordinario eventualmente in atto al momento della domanda. Essi non sono tenuti al versamento né della quota associativa né del contributo straordinario per quattro anni.

d. **ORDINARI** - tutti coloro che non rientrano in altre categorie di soci. Essi versano la quota associativa annuale, hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Per essere ammesso a socio ordinario bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo o essere proposto da un socio fondatore, onorario, sostenitore o ordinario già iscritto, segnalato da altri due soci e versare la quota associativa all'atto di accettazione della domanda di ammissione.

e. **AGGREGATI** - tutti coloro ammessi a frequentare l'associazione usufruendo dei relativi servizi per il periodo di un anno; i soci aggregati sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione annuale.";

5) di modificare l'**articolo 4** dello statuto sociale, precisando che ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t), in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche, sostituendone l'attuale testo con il seguente:

"4) L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- organizzazione e gestione di attività sportive

dilettantistiche (lett. t), in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'associazione ha per oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, anche con riferimento a soggetti con disabilità.

Finalità dell'associazione è la proposta costante dello sport sci e degli sport invernali alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive dello sci e degli sport invernali.

L'associazione intende promuovere e propagandare la pratica dello sci e degli sport invernali, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo sci alpino, sci fondo, freestyle, snowboard, nelle articolazioni e nelle discipline riconosciute dagli organismi internazionali e dalle federazioni territorialmente ed istituzionalmente competenti. Pratica sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica e/o agonistica, attività ricreativa o di ogni altro tipo di attività, sciistica e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sci e degli altri sport invernali. In particolare, l'associazione si propone di promuovere la pratica dello sci e degli altri sport invernali attraverso:

a. *Attività motorio-sportive* a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale di formazione fisico sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specialmente attraverso corsi di formazione fisico-sportivo, seminari, stage di preparazione propedeutica e/o specifica per tutte le fasce di età e categorie sociali;

b. *Attività formative*, quali corsi e altre iniziative a carattere formativo per i soci, in qualità di accompagnatori-tutor di minori e/o di persone disabili, incluse altre figure di operatori sportivi o meno eventualmente necessari per la realizzazione e/o l'assistenza nello svolgimento delle attività di cui al precedente punto a);

c. *Attività sussidiarie culturali*, di comunicazione, anche attraverso stampa e social network, di indagine e ricerca

finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva dilettantistica delle attività legate allo sci e altri sport invernali, editoriali a carattere culturale, informativo, tecnico e didattico finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva dello sci e degli altri sport invernali.

Per il perseguimento delle sue finalità l'associazione promuove la diffusione della pratica sportiva dello sci e degli altri sport invernali per tutti, collaborando con la famiglia, le istituzioni e le strutture educative e sociali, affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti ed incrementati i servizi pubblici relativi e, nell'ambito della sua attività istituzionale, presta particolare attenzione alle iniziative rivolte ai minori ed alle persone disabili. Con particolare riferimento ai minori ed alle persone disabili, l'associazione intende:

- fornire assistenza, anche tramite i propri soci in qualità di tutor/accompagnatori, per la durata delle lezioni a loro dedicate, nei corsi di formazione fisico-sportivo, seminari, stage di preparazione propedeutica e/o specifica, nelle attività di tempo libero eventualmente organizzate;
- fornire alle persone disabili adeguate attrezzature specifiche, che ne consentano o agevolino l'esercizio dell'attività sportiva.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- l'organizzazione di attività, iniziative, corsi, scuole di sport, eventi agonistici e non;
- l'organizzazione di manifestazioni sportive con enti pubblici e similari;
- svolgere e promuovere iniziative ricreative, socio-culturali;
- organizzare e realizzare attività di tempo libero, educative e formative;
- detenere quote di società che svolgano attività strettamente connesse con i propri fini;
- in via non prevalente e marginale, svolgere attività commerciale a favore dei soci nel rispetto delle normative fiscali e tributarie vigenti;
- svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni vigenti tempo per tempo;
- svolgere attività diverse da quelle principali che

abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.

Inoltre, l'associazione nel perseguimento delle proprie finalità e per lo svolgimento dell'attività istituzionale potrà:

- reperire spazi, impianti, strutture e attrezzature, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati;
- acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree, impianti e attrezzature per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate in gestione, da enti pubblici o privati;
- intrattenere rapporti con gli Istituti di credito, anche su basi passive.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle attrezzature o qualificare e specializzare le sue attività, in particolare per garantire la necessaria professionalità nell'insegnamento della pratica sportiva dello sci e degli altri sport invernali.

L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata. L'associazione potrà affiliarsi anche ad altri enti senza scopo di lucro, conformandosi alle norme ed alle direttive, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi con delibera unanime del Consiglio Direttivo, quando tale affiliazione sia utile per il raggiungimento delle finalità dell'associazione stessa.";

6) di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione portante le modifiche testè approvate, che si allega al presente atto **sub A)** ."

Il comparante delega me notaio alla presentazione presso i competenti uffici, nei termini di legge, della documentazione necessaria per l'iscrizione nel R.U.N.T.S. e ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparante, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della

funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

La parte comparente, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico dell'associazione.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su otto facciate di quattro fogli.

Sottoscritto alle ore undici e trenta.

F.to FACCHINETTI Fabrizio

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio Sigillo

Allegato "A" all'atto N. 45937/31801 di repertorio del notaio
Giammatteo Rizzonelli

STATUTO SOCIALE

Denominazione, sede, colori sociali, attività e durata

1) **Denominazione** - è costituita un'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata **"SCI CLUB SARNICO 2001 FABRIZIO PEDROCCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APS - ETS"**, o in breve **"SCI CLUB SARNICO 2001 FABRIZIO PEDROCCHI - ASD APS ETS"**.

2) **Sede** - l'associazione ha sede in **Sarnico (BG), in via Libertà n.35**.

3) I colori sociali dell'Associazione sono il nero, il verde e l'azzurro.

4) L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t), in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'associazione ha per oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, anche con riferimento a soggetti con disabilità.

Finalità dell'associazione è la proposta costante dello sport sci e degli sport invernali alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive dello sci e degli sport invernali.

L'associazione intende promuovere e propagandare la pratica dello sci e degli sport invernali, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo sci alpino, sci fondo, freestyle, snowboard, nelle articolazioni e nelle discipline riconosciute dagli organismi internazionali e dalle federazioni territorialmente ed istituzionalmente competenti.

Pratica sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica e/o agonistica, attività ricreativa o di ogni altro tipo di attività, sciistica e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sci e degli altri sport invernali. In particolare, l'associazione si propone di promuovere la pratica dello sci e degli altri sport invernali attraverso:

a. *Attività motorio-sportive* a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale di formazione fisico sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specialmente attraverso corsi di formazione fisico-sportivo, seminari, stage di preparazione propedeutica e/o specifica per tutte le fasce di età e categorie sociali;

b. *Attività formative*, quali corsi e altre iniziative a carattere formativo per i soci, in qualità di accompagnatori-tutor di minori e/o di persone disabili, incluse altre figure di operatori sportivi o meno eventualmente necessari per la realizzazione e/o l'assistenza nello svolgimento delle attività di cui al precedente punto a);

c. *Attività sussidiarie culturali*, di comunicazione, anche attraverso stampa e social network, di indagine e ricerca finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva dilettantistica delle attività legate allo sci e agli altri sport invernali, editoriali a carattere culturale, informativo, tecnico e didattico finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva dello sci e degli altri sport invernali.

Per il perseguimento delle sue finalità l'associazione promuove la diffusione della pratica sportiva dello sci e degli altri sport invernali per tutti, collaborando con la famiglia, le istituzioni e le strutture educative e sociali, affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti ed incrementati i servizi pubblici relativi e, nell'ambito della sua attività istituzionale, presta particolare attenzione alle iniziative rivolte ai minori ed alle persone disabili. Con particolare riferimento ai minori ed alle persone disabili, l'associazione intende:

- fornire assistenza, anche tramite i propri soci in qualità di tutor/accompagnatori, per la durata delle lezioni a loro dedicate, nei corsi di formazione fisico-sportivo, seminari, stage di preparazione propedeutica e/o specifica, nelle attività di tempo libero eventualmente organizzate;

- fornire alle persone disabili adeguate attrezzature specifiche, che ne consentano o agevolino l'esercizio dell'attività sportiva.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute

necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- l'organizzazione di attività, iniziative, corsi, scuole di sport, eventi agonistici e non;
- l'organizzazione di manifestazioni sportive con enti pubblici e similari;
- svolgere e promuovere iniziative ricreative, socio-culturali;
- organizzare e realizzare attività di tempo libero, educative e formative;
- detenere quote di società che svolgano attività strettamente connesse con i propri fini;
- in via non prevalente e marginale, svolgere attività commerciale a favore dei soci nel rispetto delle normative fiscali e tributarie vigenti;
- svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni vigenti tempo per tempo;
- svolgere attività diverse da quelle principali che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.

Inoltre, l'associazione nel perseguimento delle proprie finalità e per lo svolgimento dell'attività istituzionale potrà:

- reperire spazi, impianti, strutture e attrezzature, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati;
- acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree, impianti e attrezzature per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate in gestione, da enti pubblici o privati;
- intrattenere rapporti con gli Istituti di credito, anche su basi passive.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle attrezzature o qualificare e specializzare le sue attività, in particolare per garantire la necessaria professionalità nell'insegnamento della pratica sportiva dello sci e degli altri sport invernali.

L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della

delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata. L'associazione potrà affiliarsi anche ad altri enti senza scopo di lucro, conformandosi alle norme ed alle direttive, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi con delibera unanime del Consiglio Direttivo, quando tale affiliazione sia utile per il raggiungimento delle finalità dell'associazione stessa.

5) Durata - la durata dell'associazione è illimitata.

SOCI

6) Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto, senza distinzione di età, condizione sociale, religione, credo politico, sesso, razza e nazionalità.

La qualifica di socio si ottiene previa richiesta rivolta al consiglio direttivo e mediante versamento della quota associativa.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. Il consiglio direttivo può, specificandone la motivazione, rifiutare l'iscrizione ai richiedenti.

I soci già iscritti nell'anno precedente hanno diritto di precedenza per l'iscrizione relativa all'anno successivo, purché provvedano al versamento della quota associativa nel rispetto delle modalità stabilite dal consiglio direttivo.

7) Ogni socio, all'atto dell'iscrizione, si impegna ad accettare ed osservare senza riserve le norme del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi sociali e di corrispondere le quote associative. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e l'associazione sarà risolta da un collegio arbitrale di tre membri, nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, scelto dai primi due, tra i soci ordinari. Il collegio arbitrale decide inappellabilmente senza formalità di procedura.

8) I soci esonerano espressamente l'associazione da ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose o furti che dovessero verificarsi nell'ambito del circolo stesso. I soci minorenni frequentano l'associazione sotto l'esclusiva responsabilità delle persone che ne hanno la potestà, sollevando perciò l'associazione stessa da responsabilità di ogni tipo.

9) I soci dell'associazione sono divisi nelle seguenti categorie: a) fondatori; b) onorari; c) sostenitori; d) ordinari; e) aggregati.

Sono soci:

a. **FONDATORI** - coloro che intervengono all'atto costitutivo dell'associazione. I soci fondatori versano la quota di ammissione al momento della costituzione e la quota associativa prevista per i soci ordinari.

b. **ONORARI** - coloro che, per eminenti meriti personali, vengono ammessi come tali dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo e quota associativa o di iscrizione.

c. **SOSTENITORI** - coloro che versino anticipatamente ed in via definitiva una somma pari a venti annualità, ognuna equivalente all'importo della quota associativa ordinaria, e all'importo del contributo straordinario eventualmente in atto al momento della domanda. Essi non sono tenuti al versamento né della quota associativa né del contributo straordinario per quattro anni.

d. **ORDINARI** - tutti coloro che non rientrano in altre categorie di soci. Essi versano la quota associativa annuale, hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Per essere ammesso a socio ordinario bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo o essere proposto da un socio fondatore, onorario, sostenitore o ordinario già iscritto, segnalato da altri due soci e versare la quota associativa all'atto di accettazione della domanda di ammissione.

e. **AGGREGATI** - tutti coloro ammessi a frequentare l'associazione usufruendo dei relativi servizi per il periodo di un anno; i soci aggregati sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione annuale.

10) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

11) La qualifica di socio cessa:

a. per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

b. per morosità:

- nel versamento della quota associativa/di iscrizione;

- per mancato versamento dei contributi straordinari eventualmente in atto;

c. per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione, o per altri motivi che comportino indegnità; d. per decadenza, cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base alla quale è avvenuta l'ammissione.

La morosità, l'espulsione e la decadenza sono deliberate dal

Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

A tale scopo il Consiglio Direttivo provvede alla revisione della lista dei soci entro il secondo mese di ogni anno sociale. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione. Le quote associative e i relativi diritti sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili per qualsiasi titolo o ragione.

12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ORGANI SOCIALI

13) Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale dei soci ordinari (di seguito detta assemblea);
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori legali o il revisore unico, nei casi previsti da norme di legge.

Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. La loro durata è triennale.

L'assemblea

14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non è ammessa delega scritta. A ciascun socio spetta un solo voto.

15) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- approva annualmente il rendiconto consuntivo e preventivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 (tre) e più di 7 (sette);
- elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari;
- nomina, se richiesto da norme di legge, i componenti ed il Presidente del collegio dei revisori o il revisore unico;
- delibera sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il mese di dicembre.

L'assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sulla messa in liquidazione.

16) La convocazione dell'assemblea deve essere fatta dal Consiglio Direttivo, oltre che con l'affissione alla bacheca della sede, anche con invito scritto o con messaggio di posta elettronica o con qualunque altro mezzo idoneo ad informare gli associati, almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea almeno una

volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo e, comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero senza ritardo quando ne è fatta richiesta scritta da parte del Presidente, dal collegio dei revisori o dal revisore unico, oppure da almeno un terzo dei soci con diritto di voto, purché in regola con i versamenti delle quote associative; nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare.

17) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.

Qualora ciò non si verifichi sarà valida in seconda convocazione, mezz'ora più tardi, indipendentemente dal numero dei presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

18) L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. Qualora ciò non si verifichi sarà valida in seconda convocazione, mezz'ora più tardi, indipendentemente dal numero dei presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) dei soci e con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

19) L'Assemblea è presieduta dalla persona nominata dal presidente del Consiglio Direttivo, la quale nominerà a sua volta due scrutatori per il controllo dei voti. Della adunanza viene redatto il verbale a cura del segretario del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo

20) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato al momento della nomina dall'assemblea ordinaria. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sulla base di una apposita lista esprimendo non più di due preferenze. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Se viene a mancare più della metà dei membri del Consiglio Direttivo, non si dà luogo a cooptazione e si provvede alla

sostituzione degli amministratori mancanti secondo le regole previste dal presente statuto per la nomina del Consiglio Direttivo.

I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Ogni membro del Consiglio Direttivo che risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive o che comunque risulti assente per qualsiasi motivo ad almeno la metà delle riunioni su base annua, potrà essere escluso su delibera degli altri membri del Consiglio Direttivo.

21) Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esclusione delle specifiche attribuzioni degli organi sociali, e persegue le finalità dell'associazione in ottemperanza alle delibere assembleari.

Esso si riunisce almeno una volta ogni semestre su convocazione del presidente o di almeno due consiglieri. La seduta è valida quando siano presenti almeno tre consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito della generalità delle sue competenze, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- assegna le cariche e gli incarichi;
- fissa annualmente le quote associative ed il numero dei soci;
- redige il rendiconto consuntivo di cassa;
- adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera su tutte le questioni non espressamente assegnate ad altri organi sociali del presente statuto;
- può variare la sede sociale.

22) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, a maggioranza di voti espressi con scrutinio segreto, il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare parte delle proprie attribuzioni a singoli consiglieri o anche a singoli soci non consiglieri precisando i limiti della delega.

23) Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'associazione che rappresenta di fronte a terzi a tutti gli effetti legali.

Il Presidente inoltre:

- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.

Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, esercitandone le stesse funzioni, qualora questo fosse assente o impedito. Quando il periodo di assenza o di impedimento si protrae oltre i tre mesi, il Consiglio direttivo dovrà procedere a nuova nomina. Il Segretario compie tutte le operazioni

materiali atte a far conoscere ai soci le decisioni del Consiglio Direttivo. Egli tiene ed aggiorna i libri sociali a lui attribuiti.

Il Tesoriere ha la gestione e la responsabilità dei fondi liquidi dell'associazione. Egli provvede all'incasso delle quote associative e degli altri proventi e al pagamento delle spese in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo nonché alla tenuta del libro cassa.

Le cariche di Vice Presidente, Segretario o Tesoriere sono cumulabili due a due. Non spetta loro alcun compenso.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

L'organo di controllo

24) Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli

argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Revisione legale dei conti

25) Salvo quanto previsto dall'articolo che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione di promozione sociale è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

PATRIMONIO - RENDICONTO - LIBRI SOCIALI

26) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e da tutti quei beni ed entrate che per qualsiasi motivo siano divenuti proprietà sociale.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo richiesto ai sensi di legge è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione medesima.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione di promozione sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

L'anno associativo va dal giorno 1 (uno) settembre al 31 (trentuno) agosto di ogni anno e coincide con l'anno solare.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di questione nonché fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componendi degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Il Consiglio Direttivo redige con riferimento ad ogni anno il rendiconto consuntivo di cassa da sottoporre, unitamente alla relazione sulla gestione, all'approvazione dell'Assemblea entro il quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

27) I libri dell'associazione sono costituiti da:

- il libro del Consiglio Direttivo, su cui vanno riportati i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo (a cura del Segretario);
- il libro delle Assemblee, su cui vanno riportati i verbali delle adunanze delle assemblee (a cura del Segretario);
- il libro dei Soci, dal quale risulti l'elenco dei soci con specifica dell'indirizzo e del tipo di quota sottoscritta (a cura del Segretario);
- il libro di cassa, su cui registrare le entrate e le uscite monetarie in ordine cronologico (a cura del tesoriere);
- il libro degli inventari, su cui riportare annualmente i rendiconti consuntivi di cassa e l'inventario dei beni sociali alla data della chiusura invernale del centro sportivo (a cura del Tesoriere);
- il libro del Collegio dei Revisori, su cui riportare le relazioni annuali del Collegio dell'assemblea (a cura del Presidente del Collegio dei Revisori o del revisore unico).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

28) In caso di inosservanza da parte dei soci dello Statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi sociali, il Consiglio Direttivo adotta i seguenti provvedimenti disciplinari:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione temporanea;
- espulsione.

Ai provvedimenti suddetti potrà essere data pubblicità, a discrezione del Consiglio Direttivo nella bacheca dell'associazione con menzione della motivazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

29) L'associazione si scioglie:

- per delibera dell'Assemblea Straordinaria presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto;

- per l'impossibilità di conseguire gli scopi sociali;
- per l'inattività o l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

30) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e in materia associazioni di promozione sociale di cui, al D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile.

F.to FACCHINETTI Fabrizio

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs. N. 82 del 7 marzo 2005.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Brescia, 18 febbraio 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Giammatteo RIZZONELLI